



Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria

*Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti*

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e Commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il D.D.G. n. 163/Segr. N. 8 del 28.03.2002 con il quale è stata conferita la delega delle funzioni previste dal comma 1 lett. e ed f dell'art. 7 della L.R. 15.05.2000 n. 10;
- VISTO il D.A. n. 2054 del 30.12.1997 in forza del quale l'ENEL S.p.A. risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani - C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 cadauno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 cadauno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;
- VISTO l'art. 13 del D. Lgs. 79/99 a seguito del quale la Soc. ELETTRROGEN S.p.A. con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3 - C.F. 05848351002 - è subentrata all'ENEL S.p.A. relativamente alla Centrale Turbogas di Trapani - Loc. Favarotta e al deposito di oli minerali ad uso industriale a questa annesso;
- VISTO l'atto di fusione redatto in data 24.12.2001 dal Notaio Nicola Atlante in Roma, Repertorio n. 14772 - Raccolta n. 5081 - mediante incorporazione della Soc. ELETTRROGEN S.p.A. nella Soc. ENDESA Italia S.r.l., con sede in Roma - Via Mangili, 9 - C.F. 13239230157 -
- VISTA l'istanza prot. n. 1052 dell'8.01.2002 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l., nel comunicare la sopradetta fusione, chiede la voltura a proprio nome delle autorizzazioni rilasciate ad ELETTRROGEN S.p.A.;
- VISTA altresì l'istanza prot. n. 1100 del 30.09.2002 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. in considerazione della scadenza dell'autorizzazione rilasciata all'ENEL S.p.A. con il D.A. n. 2054 del 30.12.1997, ne ha chiesto il rinnovo;
- VISTO, in merito, il parere favorevole espresso dall'U.T.F. di Trapani con nota prot. n. 9730 del 10.03.2003;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Comando Prov.le V.V.F. di Trapani con nota Prot. n. 5790/8466 del 28.08.2003;

VISTA l'attestazione di versamento relativo alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuato dalla Soc. ENDESA Italia S.r.l. in data 30.09.2002 di € 154,94;

CONSIDERATO che la Soc. ENDESA Italia S.r.l., subentrando all'ENEL S.p.A., è stata equiparata a soggetto pubblico attivo in quanto concessionaria di un pubblico servizio e, pertanto, tenuta ad acquisire la certificazione antimafia e non a fornirla;

RITENUTO che sussistono le condizioni giuridiche e di fatto per accogliere le istanze avanzate;

DECRETA

- Art. 1) L'autorizzazione accordata all'ENEL S.p.A. con il decreto citato in premessa, - relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta -, composto come in premessa, è trasferita, in forza di legge, alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157 -
- Art. 2) L'autorizzazione di cui all'art. precedente è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 27.10.2002.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENEL S.p.A. uscente, con il D.A. citato in premessa.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria, nonché le Amministrazioni locali non saranno in alcun modo responsabili degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.

- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art. 14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art. 15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art. 16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo,

17 0 OTT. 2003

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Sergio MONZU')

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Matteo AIOVALASIT)

L'ISTRUTTORE
(Rosalia ARDINI)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DISTRETTO DI TRAPANI

registrato a

Serie 3^o

€ 133,24

19916 (equivalente)

) di cui

C O P I A
CONFORME ALL'ORIGINALE



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE AREA ASSISTENZA
(Dott. Antonino Croce)